

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO



Prov. di CHIETI

Medaglia d'Argento al Merito Civile



Ufficio Notifiche - Commercio - Tributi

Prot. 1588

Addì 16 aprile 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante: "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (comunemente denominata IMU)";

RENDE NOTO

- ✚ I fabbricati iscritti rurali nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, **devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 20 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle Finanze del 19/04/1994, n. 701;
- ✚ In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, della L. 30/12/2004, n. 311, salva applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli artt. 20 e 28 del regio decreto n. 652 del 13/04/1939 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939 n. 1249 e successive modificazioni.
- ✚ Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al 1° capoverso, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto; il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19/04/1994.
- ✚ Si ricorda la possibilità di iscrivere gli immobili nella categoria catastale F/2 (fabbricati collabenti) qualora ne ricorrano i presupposti di degrado fisico e precarietà strutturale.
L'art. 3 del D.M. n. 28 del 2 gennaio 1998 "Immobili oggetto di censimento" recita testualmente:
- ✚ ... omissis...."A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, **non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:**
 - a) **Manufatti con superficie coperta inferiore a mq 8;**
 - b) **Serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;**
 - c) **Vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;**
 - d) **Manufatti isolati privi di copertura;**
 - e) **Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a metri 1,80, purchè con volumetria inferiore a 150 metri cubi;**
 - f) **Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo".....omissis.....**

Ad integrazione del presente avviso si riporta, per doverosa ed opportuna conoscenza, l'art 1 comma 336 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311:

"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Felice

Peppe/Imu/avviso accertamento fabbricati ex rurali